

Giovanni d'Ammassa – Raimondo Bellantoni

CODICE DI DIRITTO DI AUTORE

Vol. II

Normativa comunitaria e internazionale

III edizione

Aggiornato alla Direttiva 2006/116/CE

Le Guide di

Dirittodautore.it
Associazione per la difesa del diritto di autore

MILANO – NYBERG EDIZIONI – 2007

ISBN 978-88-954400-2-6

TUTTE LE COPIE DEVONO RECARE IL CONTRASSEGNO DELLA SIAE

© Copyright 2007 Nyberg S.r.l. - Milano

La traduzione, l'adattamento totale o parziale, la riproduzione con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm, i film, le fotocopie), nonché la memorizzazione elettronica, sono riservati per tutti i Paesi.

Tipografia Copy & Photo S.r.l., via Caruso 2, 20133 Milano

INDICE SOMMARIO**NORMATIVA COMUNITARIA***pag.***§ 1. Direttiva 91/250/CEE**

Direttiva 91/250/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1991, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore.....9

§ 2. Direttiva 92/100/CEE

Direttiva 92/100/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1992, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale..... 18

§ 3. Direttiva 93/83/CEE

Direttiva 93/83/CEE del Consiglio, del 27 settembre 1993, per il coordinamento di alcune norme in materia di diritto d'autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo29

§ 4. Direttiva 93/98/CEE

Direttiva 93/98/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1993, concernente l'armonizzazione della durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi43

§ 5. Direttiva 96/9/CE

Direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati.....53

§ 6. Direttiva 98/71/CE

Direttiva 98/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 1998 sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli69

§ 7. Direttiva 2001/29/CE

Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione.....82

§ 8. Direttiva 2001/84/CE

Direttiva 2001/84/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, relativa al diritto dell'autore di un'opera

d'arte sulle successive vendite dell'originale.....106

§ 9. Direttiva 2004/48/CE

Rettifica della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale118

§ 10. Direttiva 2006/115/CE

del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale137

§ 11. Direttiva 2006/116/CE

del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 concernente la durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi150

TRATTATI INTERNAZIONALI

§ 12. Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche

del 9 settembre 1886, completata a Parigi il 4 maggio 1896, riveduta a Berlino il 13 novembre 1908, completata a Berna il 20 marzo 1914 e riveduta a Roma il 2 giugno 1928, a Bruxelles il 26 giugno 1948, a Stoccolma il 14 luglio 1967 e a Parigi il 24 luglio 1971.....163

§ 13. Convenzione universale sul diritto di autore

firmata a Ginevra il 6 ottobre 1952 e riveduta a Parigi il 24 luglio 1971199

§ 14. Convenzione di Roma per la protezione degli artisti interpreti ed esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione

firmata a Roma il 26 ottobre 1961220

§ 13. Convenzione per la protezione dei produttori di fonogrammi contro la riproduzione non autorizzata dei loro fonogrammi

.....220

§ 16. Accordo TRIP's sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio

Ratificato con legge 29 dicembre 1994, n. 747 Ratifica ed esecuzione degli atti concernenti i risultati dei negoziati dell'Uruguay Round, adottati a Marrakech il 15 aprile 1994.239

§ 17. WIPO Performances And Phonograms Treaty (WPPT)

adopted by the Diplomatic Conference on December 20, 1996.....279

§ 18. WIPO Copyright Treaty (WCT)

and the agreed statements of the Diplomatic Conference that adopted the Treaty and the provisions of the Berne Convention (1971) referred to in the Treaty, adopted by the WIPO Diplomatic Conference on Certain Copyright and Neighbouring Rights Questions in Geneva, on December 20, 1996.....293

NORMATIVA COMUNITARIA

§ 1. Direttiva 91/250/CEE

Direttiva 91/250/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1991, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore
(*G.U.C.E. n. L 122 del 17/05/1991 pag. 0042 – 0046*)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione, in cooperazione con il Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

(1) considerando che attualmente i programmi per elaboratore non sono tutelati in modo preciso in tutti gli Stati membri dalle normative esistenti e che detta tutela, ove esiste, assume connotazioni diverse;

(2) considerando che per creare programmi per elaboratore è necessario investire considerevoli risorse umane, tecniche e finanziarie, mentre è possibile copiarli a un costo minimo rispetto a quello necessario a crearli autonomamente;

(3) considerando che i programmi per elaboratore hanno un ruolo sempre più importante in una vasta gamma di industrie e che, di conseguenza, si può affermare che la tecnologia dei programmi per elaboratore riveste una fondamentale importanza per lo sviluppo industriale della Comunità;

(4) considerando che alcune differenze esistenti nella tutela giuridica dei programmi per elaboratore conferita dalle leggi degli Stati membri hanno effetti diretti e negativi sul funzionamento del mercato comune dei programmi per elaboratore e che tali differenze potrebbero persino aggravarsi con l'introduzione di nuove normative in materia da parte degli Stati membri;

(5) considerando che è necessario eliminare le differenze esistenti che producono tali effetti e impedire che ne sorgano di nuove, mentre non occorre eliminare, o impedire che sorgano, quelle differenze che non pregiudicano in misura sostanziale il funzionamento del mercato comune;

(6) considerando che la disciplina giuridica comunitaria della tutela dei programmi per elaboratore può quindi limitarsi, in una prima fase, a stabilire che gli Stati membri sono tenuti ad attribuire ai programmi per elaboratore la tutela riconosciuta dalle leggi sul diritto di autore

alle opere letterarie, nonché a determinare i soggetti e gli oggetti tutelati, i diritti esclusivi dei quali i soggetti tutelati devono potersi avvalere per autorizzare o vietare determinati atti, e la durata della tutela medesima;

(7) considerando che, ai sensi della presente direttiva, il termine «programma per elaboratore» indica programmi in qualsiasi forma, compresi quelli incorporati nell'hardware; che questo termine comprende anche i lavori preparatori di progettazione per realizzare un programma, a condizione che siano di natura tale da consentire la realizzazione di un programma per elaboratore in una fase successiva;

(8) considerando che, per quanto riguarda i criteri da applicare per determinare se un programma per elaboratore costituisca o meno un'opera originale, non dovrebbero essere valutati i meriti qualitativi o estetici del programma;

(9) considerando che la Comunità è pienamente impegnata nella promozione della normalizzazione internazionale;

(10) considerando che i programmi per elaboratore svolgono la funzione di comunicare e operare con altri componenti di un sistema informatico e con gli utenti; che a tale scopo è necessaria un'interconnessione e un'interazione logica e, ove opportuno, materiale per consentire a tutti i componenti software e hardware di operare con altri software e hardware e con gli utenti in tutti i modi in cui sono destinati a funzionare;

(11) considerando che le parti del programma che assicurano tale interconnessione e interazione fra gli elementi del software e dell'hardware sono generalmente denominate «interfacce»;

(12) considerando che tale interconnessione e interazione funzionale è generalmente denominata «interoperabilità»; che tale interoperabilità può essere definita come la capacità di due o più sistemi di scambiare informazioni e di usare reciprocamente le informazioni scambiate;

(13) considerando che, per dissipare ogni dubbio, occorre precisare che solo l'espressione di un programma per elaboratore è oggetto di tutela e che le idee e i principi alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce, non sono tutelati dal diritto d'autore a norma della presente direttiva;

(14) considerando che, conformemente a detto principio del diritto d'autore, le idee e i principi che sono alla base della logica, degli algoritmi e dei linguaggi di programmazione non sono tutelati a norma della presente direttiva;

(15) considerando che, conformemente alla legislazione e alla